

COMUNE DI SCALEA

(PROVINCIA DI COSENZA)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE	Originale
N° <u>101</u> del <u>24-07-2013</u>	Copia

OGGETTO: ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – ART. 2 L. 241/1990 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D.L. N. 5/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012

L'anno duemilatredici, il giorno VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 15,30 nella sede comunale è presente il Commissario Prefettizio dott. Massimo Mariani, nella qualità di Commissario Prefettizio, nominato con decreto n° 30988 del 12-07-2013; con l'assistenza del Segretario Generale dott. Antonio MARINO.

OGGETTO: ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – ART. 2 L. 241/1990 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D.L. N. 5/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

· la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni;

· l'art. 1 del D.L.9.2.2012 n. 5 recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito con modificazioni dalla legge n. 4.4.2012 n. 35, ha completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinqües, che espressamente recitano:

comma 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;

comma 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione;

comma 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché,

entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

comma 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

comma 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato;

vista la circolare n. 4 del 10.5.2012 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, registrata alla Corte dei Conti in data 3 luglio 2012, che reca chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 2 della Legge 7.8.1990 n. 241, come modificato dall'art. 1 del D.L. 9.2.2012 n. 5;

rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano, come espressamente disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;

preso atto che il comma 9 sopra richiamato per come formulato sanziona quelle condotte che integrano il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sia nella valutazione della performance sia sotto l'aspetto disciplinare secondo le previsioni della legge 150/2009 (c.d. decreto brunetta);

considerato, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e "dell' illegalità nella pubblica amministrazione"* ed. "Anticorruzione" in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett d);

- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15);

- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett d, nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28);

- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative alla stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

visto l'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che disciplina il ruolo e le funzioni dei Segretari Comunali e Provinciali, ed in particolare il comma 4 del medesimo articolo in virtù del quale "il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività";

Visto, altresì, il piano Comunale della prevenzione alla corruzione approvato con delibera della G.M. n° 67/28.5.2013;

ritenuto, per quanto sopra esposto di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Settore e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento;

visto il vigente Statuto Comunale;

richiamati i "criteri generali in materia di uffici e di servizi" approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 31.5.2010 e successive integrazioni apportate con deliberazione del C.C. n° 34 del 14.11.2012 ;

dato atto che l'adozione del presente atto non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;


DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di individuare nella persona del Segretario Generale la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis della L.241/90;
2. di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Settore non rispetti i termini di conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento con la nomina di un Commissario ad acta che sarà individuato tra responsabili di altro settore di questo Comune, tenendo conto delle affinità presentate dal procedimento in questione con quelli trattati nei diversi settori. Spetterà al Responsabile di Settore individuato dal Segretario Generale concludere il procedimento;
3. di dare atto, altresì, che nei confronti del responsabile del settore e/o del procedimento ritenuti inadempienti sarà avviato apposito procedimento disciplinare ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente e della predetta inadempienza si terrà conto in sede di valutazione della performance;
4. di stabilire che sarà informato il Commissario Prefettizio affinché possa valutare l'opportunità di revocare l'incarico della posizione organizzativa se il soggetto al quale è imputabile il mancato rispetto del termine è il responsabile di un settore settore;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Settore e al Segretario Generale;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Scalea nella sezione Trasparenza, valutazione, merito.

OGGETTO-: ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – ART. 2 L. 241/1990 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D.L.N. 5/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012

PARERI

<p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><i>Parere FAVOREVOLE</i></p> <p>Scalea addi 22/7/2013</p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>IL RESPONSABILE del Settore AA.GG. (Avv. Giovanni LOBATO)</p> 
<p>Parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><i>Parere FAVOREVOLE</i></p> <p>Scalea addi</p>	<p>Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria</p>

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;

Visto il D.Lgs 267/2000

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario Generale verbalizzante

dott. Antonio MARINO



Il Commissario Prefettizio

dott. Massimo MARIANI



E' copia conforme all'originale depositato in Segreteria

Scalea, li

26 LUG. 2013



IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETARIA PERSONALE
(Annamaria Naccarato)

SI ATTESTA

-Che la presente deliberazione è stata trasmessa all'Albo Pretorio il giorno 26 LUG. 2013
per la prescritta pubblicazione di gg. 15 - art.124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- Che la stessa è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Scalea, li 26 LUG. 2013

IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETARIA - PERSONALE
(Annamaria Naccarato)

